

ART. 1.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 3. e 4. del medesimo articolo 21.

**1.200 (versione corretta) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**